

1263

14 NOV. 2013

ALLEGATI

Il presente allegato è com-
posto di n° 35 fogli
di n° _____ pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Peralta



ASL8

NP/2013/ 0042717

del 06/11/2013

Mittente : Servizi Generali Alberghieri e Log

Assegnatario : Servizio Bilancio

Classifica : 1.4.6. Fascicolo : 50 del 2013




Alla Dott.ssa Laura Balata
Responsabile del Servizio Bilancio
SEDE

OGGETTO: Richiesta pagamento atti di accertamento Agenzia delle Entrate.

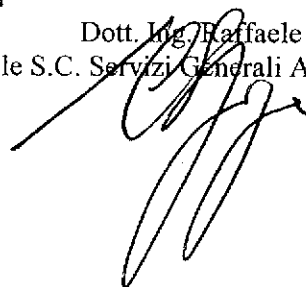
Con la presente si chiede di voler provvedere alla liquidazione degli atti di accertamento di seguito indicati relativi all'omesso pagamento di tasse automobilistiche, che, seppur intestati ad altre amministrazioni (USL 20, USL 21,), sono relativi a mezzi in uso presso la scrivente azienda e quindi di competenza della stessa.

- atto di accertamento n. 08005169, anno 2008, per il veicolo targato BD844KV;
- atto di accertamento n. 09005068, anno 2009, per il veicolo targato BD844KV;
- atto di accertamento n. 09012272, anno 2009, per il veicolo targato CA751440;

Distinti saluti



Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Servizi Generali Alberghieri e Logistica/A. Zurrù





DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 11
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: UNITA' SANITARIA LOCALE N.20

PARTITA IVA: 92005290926

VIA LO FRASSO 11

09100

CAGLIARI CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 08005169 PER L'ANNO 2008 codice fiscale 92005290926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile UNITA' SANITARIA LOCALE N.20

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2008, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato BD844KV, potenza 25 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del DI n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	75,00	TOTALE E.	75,00
SANZIONI	22,50		22,50
INTERESSI AL 10/13	12,56		12,56
DIRITTI DI NOTIFICA			5,18
TOTALE			115,24

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227258

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: UNITA' SANITARIA LOCALE N.20

Data di nascita:

Sesso (M/F):

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 92005290926

Dati del versamento

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Ufficio o ente (codice): TWP

Estremi dell'atto o del documento: anno 2008

numero 08005169

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	97,50
731T	INTERESSI SU TASSE E II.II.	12,56
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	115,24

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di CAGLIARI

- Ufficio territoriale di CAGLIARI1

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI

09134

CAGLIARI

CA

dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

e notificato alla Direzione provinciale

VIA CESARE PINTUS

09134

CAGLIARI

CA

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale CAGLIARI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.

59792

R. 4576



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI1
 (codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: UNITA' SANITARIA LOCALE N.20

PARTITA IVA: 92005290926

VIA LO FRASSO 11

09100

CAGLIARI CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09005068 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 92005290926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile UNITA' SANITARIA LOCALE N.20

Le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato BD844KV, potenza 25 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del D.l. n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del D.lgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	75,00
SANZIONI	22,50
INTERESSI AL 10/13	10,50
DIRITTI DI NOTIFICA	

TOTALE E.
75,00
22,50
10,50
5,18

TOTALE

113,18

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227269

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: UNITA' SANITARIA LOCALE N.20

Data di nascita:

Sesso (M/F):

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 92005290926

Dati del versamentoUfficio o ente (codice): **TWD**Estremi dell'atto o del documento: anno **2009**numero **09005068**

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	97,50
731T	INTERESSI SU TASSE E II, II.	10,50
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	113,18

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di **CAGLIARI**

- Ufficio territoriale di **CAGLIARI**

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di **CAGLIARI**

VIA CESARE PINTUS 09134 **CAGLIARI** **CA**
Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di **CAGLIARI** e notificato alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di **CAGLIARI**

VIA CESARE PINTUS 09134 **CAGLIARI** **CA**

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale **CAGLIARI**
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.

59792

R. 4575

COPIA PER IL CONTRIBUENTE



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
(codice ufficio TWD)

A: UNITA SANITARIA LOCALE N.21 DE LLA SARDEG

PARTITA IVA: 01138560923

VIA G. PERETTI

09121

CAGLIARI CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09012272 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 01138560923
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile UNITA SANITARIA LOCALE N.21 DE LLA SARDEG

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al
veicolo targato CA751440, potenza 33 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del Dl n. 953/1982), le
spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non
versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	95,70	TOTALE E.	95,70
SANZIONI	28,71		28,71
INTERESSI AL 10/13	14,72		14,72
DIRITTI DI NOTIFICA			5,18
TOTALE			144,31

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con
il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o
tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati,
prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227399

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: UNITA SANITARIA LOCALE N.21 DE LLA SARDEG

Data di nascita:

Sesso (M/F):

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 01138560923

Dati del versamento

Ufficio o ente (codice): TWD

Estremi dell'atto o del documento: anno 2009

numero 09012272

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	124,41
731T	INTERESSI SU TASSE E II, II,	14,72
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	144,31

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di CAGLIARI

- Ufficio territoriale di CAGLIARI

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS 09134 CAGLIARI CA
Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI e notificato alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS 09134 CAGLIARI CA

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale CAGLIARI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003342 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV611MG, potenza 35 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del DI n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00
SANZIONI	29,40
INTERESSI AL 10/13	15,07
DIRITTI DI NOTIFICA	

TOTALE E.
98,00
29,40
15,07
5,18

TOTALE

147,65

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227333

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8


Data di nascita:

Sesso (M/F): P

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 02261430926



Dati del versamentoUfficio o ente (codice): **LXE**Estremi dell'atto o del documento: anno 311: numero 1: **114453**

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
824U	BTTF BVUPNCPJMTUJDI F	238- 51
842U	IQUESETTJ TV BTTFELJJ/JJ/	26- 18
917U	FQUS/FWFQJ/LBH/EFMM/ FQUSBF	6- 29
	IMPORTO COMPLESSIVO	258- 76

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di DBHMBSJ

- Ufficio territoriale di DBHMBSJ2

anche per posta o via fax (tel.: 18166195: 1 ; fax: 1816619: 7).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di DBHMBSJ

WB! DFTBSF! QJQVIT

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di DBHMBSJ

1: 245

DBHMBSJ

DB

e notificato alla Direzione provinciale

WB! DFTBSF! QJQVIT

1: 245

DBHMBSJ

DB

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale DBHMBSJ
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.

59792

R, 4570



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI1
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003343 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV612MG, potenza 35 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del Dl n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00	TOTALE E.	98,00
SANZIONI	29,40		29,40
INTERESSI AL 10/13	15,07		15,07
DIRITTI DI NOTIFICA			5,18
TOTALE			147,65

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.


Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227311

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8
Data di nascita:
Sesso (M/F): P
Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:
Provincia:
Codice fiscale: 02261430926



Dati del versamento

Ufficio o ente (codice): TWD

Estremi dell'atto o del documento: anno 2009

numero 09003343

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	127.40
731T	INTERESSI SU TASSE E II. II.	15.07
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5.18
	IMPORTO COMPLESSIVO	147.65

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di CAGLIARI

- Ufficio territoriale di CAGLIARI

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI

09134

CAGLIARI

CA

dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

e notificato alla Direzione provinciale

VIA CESARE PINTUS

09134

CAGLIARI

CA

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale CAGLIARI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.


Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003316 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV191MG, potenza 35 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del D.l. n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del D.lgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00
SANZIONI	29,40
INTERESSI AL 10/13	13,72
DIRITTI DI NOTIFICA	

TOTALE E.
98,00
29,40
13,72
5,18

TOTALE

146,30 ✓

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.


Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227300

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8
Data di nascita:
Sesso (M/F): P
Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:
Provincia:
Codice fiscale: 02261430926



Dati del versamento

Ufficio o ente (codice): TWD

Estremi dell'atto o del documento: anno 2009

numero 09003316

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	127,40
731T	INTERESSI SU TASSE E II. II.	13,72
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	146,30

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di CAGLIARI

- Ufficio territoriale di CAGLIARI

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI

09134

CAGLIARI

CA

e notificato alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS

09134

CAGLIARI

CA

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale CAGLIARI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003318 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV194MG, potenza 35 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del DI n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00
SANZIONI	29,40
INTERESSI AL 10/13	13,72
DIRITTI DI NOTIFICA	

TOTALE E.
98,00
29,40
13,72
5,18

TOTALE

146,30 ✓

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD2013800022729C

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8


Data di nascita:

Sesso (M/F): P

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 02261430926



Dati del versamento

Ufficio o ente (codice): TWD

Estremi dell'atto o del documento: anno 2009

numero 09003318

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	127.40
731T	INTERESSI SU TASSE E II, II.	13.72
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5.18
	IMPORTO COMPLESSIVO	146.30

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di CAGLIARI

- Ufficio territoriale di CAGLIARI

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI

09134

CAGLIARI

CA

dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

e notificato alla Direzione provinciale

VIA CESARE PINTUS

09134

CAGLIARI

CA

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale CAGLIARI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003330 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV375MG, potenza 35 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del D.L. n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00
SANZIONI	29,40
INTERESSI AL 10/13	13,72
DIRITTI DI NOTIFICA	

TOTALE E.
98,00
29,40
13,72
5,18

TOTALE

146,30

Questo atto si compone di 6 pagine.


Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE



Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD2013800022727A

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8

Data di nascita:

Sesso (M/F): P

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 02261430926

Dati del versamento

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Ufficio o ente (codice): TWD

Estremi dell'atto o del documento: anno 2009

numero 09003330

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	127,40
731T	INTERESSI SU TASSE E II.II.	13,72
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	146,30

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di CAGLIARI

- Ufficio territoriale di CAGLIARI

anche per posta o via fax (tel.: 0705508490 ; fax: 0705508996).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di CAGLIARI

VIA CESARE PINTUS

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI

09134

CAGLIARI

CA

e notificato alla Direzione provinciale

VIA CESARE PINTUS

09134

CAGLIARI

CA

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale CAGLIARI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI
(codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003317 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009, i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV193MG, potenza 35 KW, alimentazione BENZINA, rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del D.l. n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00
SANZIONI	29,40
INTERESSI AL 10/13	13,72
DIRITTI DI NOTIFICA	

TOTALE E.
98,00
29,40
13,72
5,18

TOTALE

146,30

Questo atto si compone di 6 pagine.


Il responsabile del procedimento è

Il direttore PROVINCIALE

UMMARINO FRANCESCO

FRAU FRANCO LUIGI

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE



Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.

Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD2013800022728B

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8

Data di nascita:

Sesso (M/F): P

Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:

Provincia:

Codice fiscale: 02261430926

Dati del versamento

Ufficio o ente (codice): UXE

Estremi dell'atto o del documento: anno 311: numero 1: 114428

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
824U	BTTF BVUPNPGJMITWDLF	238-51
842U	ICUESFTTJ TV BTTFI FI JJ/ JJ/	24-83
917U	FQUS FVEQV BH EFMELEQUSBF	6-29
	IMPORTO COMPLESSIVO	257-41

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di DBHMBSJ

- Ufficio territoriale di DBHMBSJ2

anche per posta o via fax (tel.: 18166195: 1 ; fax: 1816619: 7).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di DBHMBSJ

WBI DFTBSF QJQVT

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di DBHMBSJ
dell'Agenzia delle Entrate di DBHMBSJ

1: 245

DBHMBSJ

DB

e notificato alla Direzione provinciale

WBI DFTBSF QJQVT

1: 245

DBHMBSJ

DB

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale DBHMBSJ
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la determinazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.


Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.

2

59792

R. 4572



DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI1
 (codice ufficio TWD)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

A: AZIENDA USL N.8

PARTITA IVA: 02261430926
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

ATTO DI ACCERTAMENTO N. 09003331 PER L'ANNO 2009 codice fiscale 02261430926
TASSE AUTOMOBILISTICHE

Spettabile AZIENDA USL N.8

le comunichiamo che abbiamo effettuato, relativamente all'anno 2009 , i controlli sui versamenti delle tasse automobilistiche relative al veicolo targato AV376MG , potenza 35 KW , alimentazione BENZINA , rilevando le seguenti violazioni:

L' OMESSO PAGAMENTO

Per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dal Testo unico n. 39/1953 e dall'art.5 del D.l. n. 953/1982), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del D.lgs 471/1997), pari al 30 per cento di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRENSIVO DELLE SANZIONI, RISULTA IL SEGUENTE:

TASSA EVASA	98,00	TOTALE E.	98,00
SANZIONI	29,40		29,40
INTERESSI AL 10/13	13,72		13,72
DIRITTI DI NOTIFICA			5,18
TOTALE			146,30

Questo atto si compone di 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è **UMMARINO FRANCESCO**
 Il direttore PROVINCIALE **FRAU FRANCO LUIGI**

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il versamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, con il modello F23 in allegato.


Se per il pagamento lei non utilizza il modello F23 allegato, ma quello reso disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o tramite il sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), è necessario che lei riporti integralmente i seguenti dati, prestando particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento:

CODICE UFFICIO: TWD

NUMERO DI RIFERIMENTO, da copiare nell'apposito campo anche se riservato all'ufficio: TWD20138000227258

Dati anagrafici

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale: AZIENDA USL N.8
 Data di nascita:
 Sesso (M/F): P
 Comune (o stato estero) di nascita/sede sociale:
 Provincia:
 Codice fiscale: 02261430926



Dati del versamentoUfficio o ente (codice): **TWD**Estremi dell'atto o del documento: anno **2009**numero **09003331**

Codice tributo	Descrizione tributo	Importo in euro
713T	TASSE AUTOMOBILISTICHE	127.40
731T	INTERESSI SU TASSE E II. II.	13.72
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	5.18
	IMPORTO COMPLESSIVO	146.30

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla Direzione provinciale di **CAGLIARI**

- Ufficio territoriale di **CAGLIARI**anche per posta o via fax (tel.: **0705508490** ; fax: **0705508996**).

Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continuerà a decorrere il termine per presentare reclamo-mediazione, se previsto nel suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011) - Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di **CAGLIARI**

VIA CESARE PINTUS

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di **CAGLIARI**

09134

CAGLIARI**CA**

e notificato alla Direzione provinciale

dell'Agenzia delle Entrate di **CAGLIARI**

VIA CESARE PINTUS

09134

CAGLIARI**CA**

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE o NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione provinciale **CAGLIARI**
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, lei deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il suo fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché della contestuale istanza di reclamo-mediazione (se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario) oppure la copia conforme all'originale (se è stato consegnato o spedito per posta).

Se lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, questo termine decorre:

- dalla data di notifica dell'atto di accoglimento parziale dell'istanza di reclamo-mediazione
- dalla data di ricevimento del diniego in caso di reclamo-mediazione respinto
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione in caso di mancata notifica dell'atto di accoglimento del reclamo-mediazione ovvero in caso di mancata conclusione del reclamo-mediazione.

Il fascicolo deve inoltre contenere:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se non vengono versate le somme indicate in questo atto, l'agente della riscossione procederà al recupero coattivo degli importi dovuti.

ASL8**NP/2013/ 0037020** del 24/09/2013 ore 14,31

Mittente : Servizi Generali Alberghieri e Log



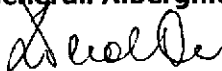
Assegnatario : Servizio Bilancio

Classifica : 1.4.5. Fascicolo : 50 del 2013

**Al Resp.le del Servizio Bilancio
SEDE****Oggetto: Richiesta di pagamento Cartella Esattoriale n. 07420130005934531
riferimento mancato pagamento bollo auto TARGA NU178780**

In esito alla nota inviata dalla Asl di Nuoro in data 03.09.2013 dalla quale risulta il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008, riferito alla targa dell'autovettura NU 178780, con la presente si chiede di voler provvedere al pagamento dell'importo complessivo di Euro 179.85 nella considerazione che detto autoveicolo, seppur intestato alla Asl di Nuoro, è in uso presso la scrivente azienda.

Cordiali saluti.

Ing. Raffaele Peralta
Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dott. Carlo Spiga



07407420130005934531000

Num. richiesta: 02085

NEW. Tecno Logistics

12-11-68

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 074 2013 00059345 31

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni, notificata (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agenzia della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisca titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Nuoro - ufficio territoriale di
Nuoro
Via Ogliastro 08100 NUORO NU

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Processo verbale tassa auto anno 08 numero 021803 targa NU178780

Ruolo n. 2013/000072.

Reso esecutivo in data 19-02-2013.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MICHELE SEU.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Nuoro - ufficio territoriale di Nuoro, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo:	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2008	713S	Registro tasse automobilistiche senz. pecun.	73,30	1,55	2,66
2	2008	713T	Registro tasse automobilistiche	111,00	5,16	8,88
3	2008	731T	Registro interessi tasse e imp. ind.	38,84	0,88	1,51
4	2008	940A	Costo della notifica degli atti	3,10	0,14	0,25
Totale				166,24	7,73	13,30
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 173,97		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 179,54		

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
Vedere sezione "Informazioni utili".